

ALLEGATO "B"
FONTE: DOT. LINGUANTI

GLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO ONLUS

CONSULENTE
COMMERCIO SUAP

La base di partenza per una corretta valutazione delle attività consentite alle associazioni è rappresentata dal Testo Unico delle imposte sui redditi TUIR così come modificato dal Dlgs 12 dicembre 2003 n° 344 che nel riordinare la materia ha rinumerato gran parte degli articoli del vecchio testo .

Per ciò che concerne i redditi d'impresa consentiti, occorre distinguere tra le ONLUS costituite secondo i requisiti prescritti dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, e quelle cd. «di diritto», indicate dal comma 8 dello stesso articolo.

Secondo l'art. 10 comma 1. sono **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2)

Alle prime è fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. A norma dell'art. 150 del T.U.I.R., non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali svolte nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse, inoltre, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Ne deriva che se l'ente svolge unicamente attività istituzionali ed attività ad esse direttamente connesse, non è produttivo di reddito imponibile, mentre se svolge anche attività economiche diverse da queste (come per esempio il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande), allora opera in contrasto con l'espresso divieto fissato dal citato art. 10, comma 1, lett. c). del D. Lgs. 460/97 non potendosi qualificare come ONLUS, ma soltanto come «ente non commerciale», quando non si tratti addirittura di impresa commerciale.

Per le ONLUS del primo tipo (art. 10, comma 1. del D. Lgs. 460/97), dunque, non è neppure configurabile la produzione di un «reddito d'impresa» mentre invece per le ONLUS «di diritto» (art. 10, comma 8. del D. Lgs. 460/97), è configurabile la produzione di un reddito di impresa in certe condizioni, e come tale non ammesso ai benefici fiscali che contraddistinguono le attività svolte dalle ONLUS del primo tipo.

Secondo l'art 10 comma 8 del Dlgs n. 460/97 sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 .